



Bologna, 17 ottobre 2023

## Circolare n. 5/2023

**Oggetto: Registro dei titolari effettivi – prima comunicazione**

E' stato pubblicato sulla GU del 9 ottobre 2023 il provvedimento del MISE riguardante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il provvedimento conclude l'iter attuativo del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. N. 231/2007 – di seguito il Decreto) che aveva imposto alle imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche tenute all'iscrizione nel registro di cui al DPR 361/2000 e ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, **l'obbligo di comunicare al Registro Imprese il proprio titolare effettivo**, che andrà a popolare il registro dei titolari effettivi.

Detto obbligo va assolto entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui sopra e pertanto **entro l'11 dicembre 2023**.

### **Soggetti obbligati**

---

Sono obbligati alla comunicazione:

→ le **imprese** dotate di personalità giuridica (anche se costituite in forma consortile) e pertanto:

- Le società per azioni;
- Le società a responsabilità limitata;
- Le società in accomandita per azioni;
- Le società cooperative;

→ le **persone giuridiche** tenute all'iscrizione nel registro di cui al DPR 361/2000;

→ i **trust** produttivo di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.

L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

## Titolare effettivo - individuazione

---

Nelle imprese dotate di personalità giuridica occorre individuare il titolare effettivo seguendo i seguenti criteri (art. 20 Decreto):

1. (comma 2): “Nel caso in cui il *soggetto* sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una **partecipazione superiore al 25 per cento del capitale** del *soggetto*, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del *soggetto*, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.
2. (comma 3): “Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”.
3. (comma 5): “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del *soggetto* comunque diverso dalla persona fisica”

I criteri vanno utilizzati secondo una modalità scalare: occorre verificare la presenza del titolare effettivo a partire dal primo criterio e solo se non vi è riscontro procedere con il criterio successivo.

Nelle persone giuridiche private la titolarità effettiva è individuata in via ‘cumulativa’: i fondatori, i beneficiari e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione sono tutti individuati quali titolari effettivi della persona giuridica privata e devono essere comunicati all'ufficio del registro delle imprese.

Per i trust le notizie sulla titolarità effettiva sono “...relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.

## La comunicazione del titolare effettivo

<b>TEMPISTICHE</b>	<p>Come detto la comunicazione del titolare effettivo va effettuata, in sede di primo popolamento, <b>entro l'11.12.2023</b> per i <u>soggetti già costituiti</u> al 9.10.2023.</p> <p>Per i soggetti di <u>nuova costituzione</u>, la comunicazione dovrà essere effettuata <b>entro 30 giorni</b> dalla costituzione (per le imprese vale la data di iscrizione al Registro Imprese), così come ogni successiva <u>variazione</u> in ordine alla titolarità effettiva andrà comunicata entro 30 giorni.</p> <p>Gli stessi soggetti <b>comunicano annualmente la conferma dei dati</b> e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le <b>imprese</b> dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma <b>contestualmente al deposito del bilancio</b>.</p>
<b>OBBLIGATI</b>	<p>La comunicazione deve essere sottoscritta digitalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal <b>legale rappresentante</b> o da uno degli <b>amministratori</b>, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);</li> <li>b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;</li> <li>c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.</li> </ul> <p><b>NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale</b> del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. <u>I terzi possono provvedere alla "spedizione telematica"</u> del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. 'distinta di accompagnamento' ai fini della domiciliazione.</p>
<b>PROCEDURA</b>	<p>L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE. <b>Sarò lo Studio a occuparsene, previa messa a disposizione della firma digitale di uno degli amministratori.</b></p>
<b>COSTI VIVI</b>	<p>La comunicazione della titolarità effettiva <b>non</b> è soggetta ad imposta di <b>bollo</b>. È invece dovuto il <b>diritto di segreteria</b> - come stabilito dal DM 20 aprile 2023 - pari ad € 30,00.</p>

L'omessa comunicazione è **sanzionata** come segue:

Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	Minimo: € 34,33 Massimo: € 344,00	Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica): € 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	Minimo: € 103,00 Massimo: € 1.032,00	Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica): € 206,00